REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. VARRONE Luca - Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20065/2017 proposto da:

LA (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), e (OMISSIS), personalmente, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), ((OMISSIS));

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.A.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), ((OMISSIS)), (OMISSIS), ((OMISSIS)) e (OMISSIS), ((OMISSIS)), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1371/2016 della Corte d'Appello di Venezia, depositata il 14.06.2016 e notificata in data 14.06.2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.06.2022 dal consigliere Dott. Antonello Cosentino;

Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, in particolare in relazione ai motivi primo e secondo, e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.a.s (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS) personalmente hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Treviso, ha respinto la loro domanda di accertamento della intollerabilita', ex articolo 844 c.c., delle immissioni olfattive provenienti dall'allevamento di maiali di proprieta' dell' (OMISSIS) s.a.s., situato in prossimita' del fondo dove la (OMISSIS) s.a.s. esercita attivita' di ristorazione e altre attivita' ricreative in un complesso aziendale comprendente bar, piscina, laghetto per pesca sportiva, maneggio e altri servizi, in comune di (OMISSIS).

La Corte veneziana ha riconosciuto il preuso in favore della societa' a (OMISSIS), sul rilievo che - quando la societa' (OMISSIS) aveva acquistato, nel 1997, la pizzeria che poi trasformo' in un complesso ricreativo piu' ampio, con diverse attrattive da svolgersi all'aperto, prima inesistenti - la societa' (OMISSIS) aveva gia' iniziato, dal 1995, la ristrutturazione del piccolo allevamento di suini da lei acquistato per trasformarlo in un allevamento intensivo tecnologicamente avanzato. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse necessario risalire piu' indietro nel tempo al fine di verificare quale attivita' - se quella di ristorazione o quella di allevamento - fosse stata storicamente iniziata per prima; cio' in base al duplice rilievo che, per un verso, entrambe le parti avevano trasformato radicalmente le preesistenti strutture aziendali da loro rispettivamente acquistate e, per altro verso, che sia la preesistente pizzeria sia il preesistente allevamento dei maiali avevano piu' volte interrotto la propria attivita', rimanendo inattivi per diverso tempo.

Risolta la questione del preuso a favore della societa' (OMISSIS), la Corte territoriale ha preliminarmente affermato che il concetto di normale tollerabilita' e' relativo e variabile e va considerato in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini degli abitanti, con la conseguenza che dovrebbero "ritenersi tollerabili in zone agricole immissioni olfattive che, di contro, sarebbero intollerabili in zone residenziali" (pag. 9, rigo 1, della sentenza). Tanto premesso, la Corte veneziana ha ritenuto che le immissioni provenienti dall'allevamento dell'azienda (OMISSIS) - in quanto non dovute "all'emissione dei reflui dei maiali nell'area, bensi' agli odori fisiologicamente prodotti dagli animali, non diversamente eliminabili" - non dovessero ritenersi intollerabili in ragione del rilievo che l'azienda della societa' (OMISSIS) era collocata in una zona a forte espansione agricola ed era circondata da fondi destinati all'agricoltura ed all'allevamento zootecnico. La Corte d'appello, inoltre, ha disatteso l'assunto, propugnato dagli appellanti, secondo cui l'intollerabilita' delle immissioni andrebbe riferita solo al fondo che le subisce, argomentando che, al contrario, la formula "condizione dei luoghi" di cui all'articolo 844 c.c. va riferita allo "stato complessivo della zona circostante il fondo che subisce le esalazioni, a tal fine dovendosi avere riguardo alle sue caratteristiche-economiche ed alla prevalente tipologia delle attivita', anche produttive, che vi si svolgono".

Avverso la decisione della Corte di appello di Venezia la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS) personalmente hanno proposto ricorso sulla scorta di tre motivi.

L' (OMISSIS) s.a.s, ha depositato controricorso, proponendo altresi' ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo.

La causa e' stata chiamata alla pubblica udienza del 9 giugno 2022, per la quale non sono state depositate memorie, ma la controricorrente ha depositato copia della sentenza della Cassazione penale che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva assolto il sig. (OMISSIS) dai reati ambientali per cui era stato processato.

In udienza il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso e i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'affermare che il concetto di normale tollerabilita' sarebbe relativo e variabile, non riferibile alla sensibilita' di colui che subisce le immissioni, ma da considerare in modo elastico in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini degli abitanti; nonche' l'omesso esame del fatto, indicato come decisivo, che quaranta abitanti della zona aveva presentato un esposto al Comune lamentandosi degli effluvi maleodoranti provenienti dall'allevamento (OMISSIS).

La denuncia di violazione di legge e' infondata, perche' le affermazioni in diritto della sentenza impugnata sono allineate con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita'; si veda Cass. n. 28201/2018, resa in materia di immissioni acustiche ma contenente un principio di carattere generale, alla cui stregua il limite di tollerabilita' delle immissioni rumorose non e' mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non puo' prescindere dalla rumorosita' di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicche' la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilita' dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

Una volta esclusa la ricorrenza della denunciata violazione di legge, il motivo si risolve in una censura dell'apprezzamento concreto operato dalla Corte d'appello in ordine alle intollerabilita' delle immissioni olfattive; tale apprezzamento, tuttavia, costituisce giudizio di fatto, che compete al giudice di merito; si veda, al riguardo, Cass. n. 161/1996, proprio in materia di immissioni olfattive, dove si evidenzia che il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilita' delle immissioni, non e' tenuto a fare ricorso al criterio del preuso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e "secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato", ritenga superata la soglia di tollerabilita'. Piu' di recente, in materia di immissioni acustiche, Cass. n. 23754/2018, ove si precisa che il giudice civile, nei rapporti fra privati, puo' pervenire al giudizio di intollerabilita' delle immissioni ex articolo 844 c.c. anche qualora le stesse siano contenute nei parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarita' della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, aggiungendo che "la relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato articolo 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprieta' privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimita'".

Ne' puo' trovare accoglimento la doglianza di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5; premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza risulta rispettosa del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. SSUU 8053/2014), il fatto di cui si lamenta l'omesso esame - la presentazione al Comune di un esposto relativo agli effluvi maleodoranti provenienti dall'allevamento - risulta privo, infatti, del requisito della decisivita'.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'articolo 844 c.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ancorando la valutazione sul preuso alla data in cui le parti avevano acquistato i rispettivi fondi invece che alla data in cui su tali fondi era iniziato l'esercizio di una attivita' di ristorazione e, rispettivamente, di una attivita' di allevamento.

Il motivo va disatteso. La denunciata violazione di legge non sussiste perche' l'impugnata sentenza non afferma che, ai fini della valutazione del preuso, si dovrebbe avere riguardo alla data di acquisto dell'attuale proprieta' del fondo, invece che alla data di inizio dell'obbiettiva destinazione del fondo ad un determinato uso. La Corte distrettuale, invece, ha ritenuto, con un giudizio di fatto, di non dare rilevanza agli usi esercitati dei precedenti proprietari dei fondi, sul duplice rilievo che, da un lato, le attivita' esercitate dalle odierne parti in causa sui rispettivi fondi sarebbero sostanzialmente diverse dalle attivita' precedentemente

esercitate sui medesimi fondi dai rispettivi danti causa (pag. 7, penultimo capoverso della sentenza) e, d'altro lato, che le numerose interruzioni delle attivita' imprenditoriali esercitate, nel tempo, su entrambi i fondi avevano determinato una soluzione di continuita' nell'utilizzo dei medesimi che rendevano le attivita' pregresse irrilevanti ai fini del preuso. Tale giudizio di fatto risulta dunque sorretto da una motivazione adeguata e, pertanto, non e' censurabile - in questa sede di legittimita' - con le argomentazioni, puramente di merito, spese del motivo di ricorso in esame.

In ultima analisi, quindi, il motivo, pur denunciando una violazione di legge, attinge sostanzialmente il giudizio di fatto della Corte territoriale sul preuso; donde la sua inammissibilita'.

Col terzo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano l'omesso esame del fatto, indicato come decisivo, che, l'area su cui svolge la sua attivita' della societa' (OMISSIS) aveva destinazione urbanistica ad attrezzature ricreative e per il tempo libero.

Anche il terzo motivo va disatteso, per una duplice ragione; in primo luogo, perche' il fatto di cui si lamenta l'omesso esame e' privo del requisito della decisivita'; in secondo luogo perche', comunque, tale fatto e' stato esaminato dalla Corte territoriale, la quale non ha trascurato la circostanza che il fondo della (OMISSIS) era destinato ad attivita' ricreativa e non ha messo in discussione la regolarita' urbanistica di tale destinazione, ma ha ritenuto che tale circostanza fosse irrilevante alla luce della propria interpretazione della nozione di "condizione dei luoghi" di cui all'articolo 844 c.c.; interpretazione non censurata nel motivo in esame - riferito esclusivamente all'articolo 360 c.p.c., n. 5 - e, comunque, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, come illustrato in sede di esame del primo motivo di ricorso.

Il ricorso principale va quindi accolto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui la societa' (OMISSIS), denunciando la nullita' della sentenza per mancanza di motivazione e per omesso esame di fatto decisivo, riproponeva, per il solo caso di accoglimento del ricorso principale, l'eccezione, gia' sollevata in sede di merito, di intervenuto trasferimento dell'azione civile in sede penale, conseguentemente chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna i ricorrenti principali a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.